

N. R.G. 131/2023

TRIBUNALE di FIRENZE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.

dott. Rosa Selvarolo Giudice

dott. Cristian Soscia Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE di CONCORDATO PREVENTIVO

Premesso che

Con ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII depositato l'11.4.2023 la società 3 \* (c.f. \* con sede in Campi Bisenzio (FI), Via Cetino 26 ha proposto domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 commi primo e secondo CCII nel termine fissato dal tribunale.

Il tribunale con decreto in data 12.4.23 ha concesso termine di gg. 60 con decorrenza dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese e ha nominato commissario giudiziale il dott. \* In data 12.6.23 la società ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 CCII.

Con decreto del 19.07.2023 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. \* e ha fissato i termini per le votazioni.

Nelle relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII il commissario giudiziale ha ricostruito le cause del dissesto della società e la condotta del debitore; ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario, e ha ritenuto il piano realizzabile.

Sottoposto all'approvazione dei creditori suddivisi in 11 classi, di cui solo 7 votanti, il concordato non è stato approvato dall'unanimità delle classi.

La società ha richiesto, in mancanza di unanimità delle classi, l'applicazione dell'art. 112, c. 2, CCII.

Il tribunale ha quindi fissato l'udienza del 3.04.2024 per l'omologazione del concordato disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, in caso di non corrispondenza di questa con la sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo dove la procedura è stata aperta, nonché la notificazione, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti, entro il termine del 4.03.2024.

E' stata proposta opposizione da parte della società \* che ha lamentato il mancato riconoscimento al proprio credito del privilegio artigiano e la sua collocazione nella classe 9 - fornitori e creditori diversi chirografari – anziché nella Classe 4, composta tra l'altro dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5.

La società ricorrente ha depositato memoria con cui ha richiesto l'omologazione del concordato.

2 Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, c. 2, CCII evidenziando come non fossero state compiute alcune attività che secondo la proposta ed il piano avrebbero dovuto essere eseguite prima dell'udienza di omologazione (20 giorni prima).

L'udienza è stata quindi rinviata prima al 5.06.2024 e poi al 18.09.2024 per consentire alla società di porre in essere tutti gli atti che secondo la proposta avrebbero dovuto essere compiuti prima dell'omologazione.

All'udienza del 18.09.2024, il tribunale, preso atto che alcune delle previsioni della proposta e del piano non erano state eseguite prima dell'omologa o che ne era stata modificata la forma di attuazione, ha disposto che ne fossero informati i creditori tramite il commissario giudiziale, affinché, come previsto dall'art. 110, comma 3, CCII, i creditori fossero posti in grado di costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il voto, dando loro termine fino all'udienza del 16.10.2024.

I creditori, regolarmente avvisati, non hanno modificato il voto nel giudizio di omologazione lasciando inalterato l'esito delle votazioni già svolte.

La società ha quindi chiesto che il concordato fosse omologato facendo applicazione della disposizione di cui all'art. 112, comma 2 CCII.

Il tribunale si è riservato di decidere.

Il piano di concordato della società \* prevede la prosecuzione indiretta dell'attività di impresa ex artt. 84, co. 2°, CCII, in forza di contratto di affitto, stipulato in data 10.02.2023 anteriormente al deposito della domanda, con la società \* che si è impegnata a subentrare, con atto di accollo liberatorio, nelle obbligazioni verso i lavoratori dipendenti, sia quelli che proseguiranno nell'attività aziendale sia quelli con cui è cessato il rapporto di lavoro.

L'adempimento del concordato è garantito e assicurato attraverso l'intervento e l'apporto di finanza esterna di un garante assuntore, società \* che intende acquisire tutti gli assets attivi della società in concordato preventivo e le cui obbligazioni saranno nel prosieguo indicate. Al garante 2 saranno trasferite tutte le attività della società concordataria, salvo il mantenimento della riserva di proprietà sull'azienda sino al completamento del pagamento della finanza aggiuntiva.

I creditori, nella proposta originaria, erano suddivisi in 10 classi: le prime 4 classi, rappresentate da creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c., soddisfatte integralmente sul valore di liquidazione nei termini di cui all'art. 109 c. 5 e pertanto indicate come non votanti, le altre 6 classi soddisfatte parzialmente (con finanza esterna) e quindi indicate come votanti.

Con memoria integrativa del 15.11.2023 è stata introdotta un'ulteriore classe, che è stata indicata come classe 8, poiché successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo sono stati notificati alla società debitrice due atti di recupero con i quali l' \*, ritenendo non sussistenti i presupposti che avevano generato un credito d'imposta per ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione negli anni 2018-2019-2020-2022, ha recuperato l'importo dello stesso e comminato sanzioni di pari importo oltre ad interessi.

Contro tali atti, la cui pretesa complessiva indicata nella predetta memoria ammonta a € 1.080.249,77, la società ricorrente ha presentato ricorso.

Nella proposta di concordato il relativo credito, contestato, è stato inserito nella nuova classe 8, prevedendone la soddisfazione nella misura del 10,10% nel rispetto del disposto dell'art. 88 CCII.

Nella proposta come modificata a seguito della memoria integrativa del 15.11.2023 i creditori sono stati quindi suddivisi nelle seguenti classi, i cui valori numerici recepiscono le ulteriori integrazioni della ricorrente, le osservazioni dei creditori e le verifiche del commissario giudiziale (come da parere ex art. 48, comma 2, CCII):

Classi non votanti (1, 2, 3 e 4):

Classe 1, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 codice civile per complessivi € 791.027,32:

- quelli che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 codice civile, con la società affittuaria \* con riferimento al TFR, seppur inesigibile, maturato prima dell'accesso al concordato con riserva;

- quelli che NON proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 2112 codice civile, con la società affittuaria \* , con riferimento al TFR esigibile e maturato prima dell'accesso al concordato con riserva; rispetto a quest'ultimi creditori la società concordataria, a richiesta dell' \* ( \* si riserva di richiedere autorizzazione alla compensazione parziale con il credito maturato per il pagamento dei canoni di affitto d'azienda.

I creditori appartenenti a questa classe saranno pagati integralmente (100%), ex art. 109 co. 5 CCII , entro e non oltre 30 gg. dal provvedimento di omologa del concordato preventivo e, pertanto, non sono indicati come votanti;

L'atto di accollo liberatorio da parte della società \* relativo ai suddetti creditori, subordinato alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame, con liberazione della società concordataria da ogni debenza derivante dal credito stesso, nella proposta originaria avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo, a norma dell'art. 48 , co. 1 , CCII.

Alla prima udienza del 3.04.2024 fissata per l'omologazione del concordato l'atto di accollo liberatorio non risultava ancora perfezionato.

Tuttavia, differita l'omologazione prima all'udienza del 5.06.2024 e poi a quella del 18.09.2024, in data 30 maggio 2024, alla presenza delle rappresentanze sindacali, i 20 lavoratori dipendenti tuttora in forza hanno siglato, unitamente all'affittuaria \* il citato atto di accollo liberatorio, e

analogo accordo è stato raggiunto in data 3 giugno 2024 con 9 dei 17 dipendenti che, invece, non hanno proseguito il rapporto di lavoro con l'affittuaria.

Relativamente agli ulteriori 8 lavoratori, il commissario ha accertato che alla data odierna, tenuto conto di alcuni pagamenti in acconto effettuati dalla società affittuaria, il loro credito ammonta ad € 43.513,52, importo per il quale è stata prodotta una dichiarazione delle società \* e 2 \* con la quale le stesse si sono accollate il relativo pagamento con effetto liberatorio

Classe 2, composta da \* e da \* per complessivi € 3.171.930,85, a fronte del credito ipotecario di primo grado con previsione di pagamento integrale (100%) entro 180 gg. e quindi, ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII, non votanti;

Di tale credito è previsto l'accollo da parte di \*, con effetto liberatorio di \* subordinato alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame. Secondo la proposta originaria l'atto di accollo avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione.

Invece ancora alla data odierna l'accollo liberatorio non risulta formalmente perfezionato. Tuttavia, in data 28 marzo 2024, le banche interessate hanno inviato al garante ed alla procedura, a mezzo p.e.c., apposita missiva con la quale si dichiarano disponibili a formalizzare l'operazione.

Classe 3, composta dai Creditori ex art. 2751 -bis n. 2 codice civile, compresa la quota parte del 25% del compenso dei professionisti "funzionali" (residuo della prededuzione), per complessivi € 183.577,64.

Di tali creditori è previsto il pagamento integrale (100%) entro 180 gg., e quindi anch'essi, ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII, non sono votanti;

Classe 4, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5, n. 5 bis e n. 5 ter codice civile, per complessivi € 134.961,27, con previsione di pagamento integrale (100%) entro 180 gg., e quindi anch'essi, ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII, non votanti;

-Classi soddisfatte con finanza esterna e votanti:

Classe 5, composta dai creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021), privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art. 8- 2 bis co. 3 L. 33/2015, per l'importo di complessivi € 1.479.138,95 (pari all'80% del debito complessivo e corrispondente alla quota garantita dallo Stato) soddisfatti con finanza aggiuntiva per l'importo di € 303.223,48, pari alla percentuale del 20,5%. I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, sono indicati come votanti;

Classe 6, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 codice civile - \* e \* - per € 51.188,94), ai quali viene assicurato un soddisfacimento pari al 20,10 % e quindi soddisfatti per € 10.288,98. I creditori inseriti in questa classe saranno pagati in maniera ridotta, nel rispetto del disposto dell'art. 88 CCII, che al comma 1 prevede che il debitore "...può proporre

il pagamento, parziale...se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente...”. Questi creditori sono indicati come votanti.

Classe 7, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter di cui all'art. 88 CCII per \* tributi Irpef, IVA, ed altro ex art. 2752 co. 1 e 3 e 2758 co. 1 codice civile – \* \* , nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/99 - \* per complessivi € 1.181.793,49, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 20 % del credito complessivamente vantato, e sono quindi soddisfatti per € 236.358,70. I creditori inseriti in questa classe saranno pagati in maniera ridotta, nel rispetto del disposto dell'art. 88 c. 1 CCII sopra richiamato e sono indicati come votanti;

Classe 8, composta dai crediti dell' \* , contestati dalla società debitrice, relativi ai due atti di recupero sopra menzionati per complessivi € 1.076.437,73, di cui è previsto il pagamento nella misura del 10,10% (pari a € 108.720,21) nel rispetto del disposto dell'art. 88 CCII.

Classe 9, composta dai creditori fornitori e diversi chirografari, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 10 % del credito complessivamente vantato pari ad € 2.751.150,02 e , 2 quindi , per € 275.115,00. I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, sono indicati come votanti;

Classe 10, composta da creditori chirografari bancari assistiti da garanzia rilasciata da terzi, ai sensi dell'art. 85 co. 2 CCII, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 10 % a fronte d'un credito complessivo di € 737.329,71 e quindi soddisfatti per € 73.732,97. I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, sono indicati come votanti;

Classe 11, composta da creditori chirografari bancari NON assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi e, quindi, non rientranti nelle classi precedenti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 10 % a fronte d'un credito complessivo di € 78.293,69 e , quindi soddisfatti per € 7.829,37. I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, sono indicati come votanti.

Il garante assuntore \* si è impegnato:

a)all'accollo del mutuo ipotecario di primo grado, stipulato con \* e \* con effetto liberatorio di “3 \* ”. Come sopra precisato, l'atto di accollo, comprensivo della garanzia ipotecaria che lo assiste, subordinato alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame, secondo la proposta originaria avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione.

Invece ancora alla data odierna l'accollo liberatorio non risulta formalmente perfezionato. Tuttavia, in data 28 marzo 2024, le banche interessate hanno inviato al garante ed alla procedura, a mezzo p.e.c., apposita missiva con la quale si dichiarano disponibili a formalizzare l'operazione.

b) Al versamento alla “3 \*”, dell’importo di € 666.777,00 corrispondente al valore dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati ex art. 2751bis n.

2 (classe 3) e art. 2751 bis n. 5, n. 5 bis e n. 5 ter (classe 4) entro 180 giorni dal provvedimento di omologa del concordato preventivo definitivo e non più soggetto a gravame, così da rispettare il termine di pagamento previsto dall’art. 109, comma 5, CCII (PREDEDUZIONI 363.278 PROFESSIONISTI 167.286 ARTIGIANI 136.213 = Totale 666.777). La suddetta obbligazione secondo la proposta originaria avrebbe dovuto essere garantita tramite polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa, incondizionata ed a prima richiesta, per l’importo equivalente € 666.777,00, condizionata all’ammissione ed all’omologa del concordato preventivo con provvedimento definitivo ed irrevocabile; alla data odierna detta polizza fideiussoria non risulta essere stata ancora stipulata e la ricorrente in sua sostituzione ha ottenuto la disponibilità di \* l rilascio della garanzia fideiussoria con le caratteristiche sopra indicate, producendone una bozza;

c) Al versamento alla “3 \*” dell’importo di € 800.000,00 (ottocentomila/00), corrispondente al valore dei crediti inseriti nelle altre classe entro 36 mesi dal provvedimento di omologa del concordato preventivo definitivo e non più soggetto a gravame, in 5 rate semestrali posticipate di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) (la prima dopo 180 gg. dall’omologa definitiva), e la sesta ed ultima della maggiore somma di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00). La suddetta obbligazione viene garantita concedendo la riserva di proprietà sull’azienda, comprensiva del bene immobile strumentale, entro 180 giorni dal provvedimento di omologa del concordato preventivo definitivo e non più soggetto a gravame.

Trascorso il termine di 180 giorni dal provvedimento di omologa, una volta versato l’importo di cui al precedente punto, pari ad € 666.777,00, la garanzia, costituita dalla riserva di proprietà sull’azienda, sarà sostituita con una polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa, incondizionata ed a prima richiesta, per l’importo residuo, al netto della rata semestrale già scaduta e pagata, e, quindi, per l’importo di € 675.000,00.

L’intervento della \* previsto con le seguenti modalità:

-accollo, con effetto liberatorio di “3 \*”, del debito di cui alla classe 1 (creditori ex art. 2751 bis numero 1 codice civile), sia nei confronti dei 2 lavoratori dipendenti che proseguiranno il rapporto di lavoro con la medesima, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è interrotto (rispetto a quest’ultimi \* si riserva di proporre alla società concordataria la compensazione parziale con i canoni di affitto d’azienda maturati). Come sopra precisato l’atto di accollo liberatorio, subordinato alla condizione dell’omologazione del concordato preventivo con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame, nella proposta originaria avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione del concordato preventivo, a norma dell’art. 48 , co. 1 , CCII.

Alla prima udienza del 3.04.2024 fissata per l’omologazione del concordato l’atto di accollo liberatorio non risultava ancora perfezionato.

Tuttavia, differita l’omologazione prima all’udienza del 5.06.2024 e poi a quella del 18.09.2024, è stato verificato che in data 30 maggio 2024, alla presenza delle rappresentanze sindacali, i 20

lavoratori dipendenti tuttora in forza hanno siglato, unitamente all'affittuaria \* il citato atto di accollo liberatorio, e che analogo accordo è stato raggiunto in data 03 giugno 2024 con 9 dei 17 dipendenti che, invece, non hanno proseguito il rapporto di lavoro con l'affittuaria.

Relativamente agli ulteriori 8 lavoratori, il commissario ha accertato che alla data odierna, tenuto conto di alcuni pagamenti in acconto effettuati dalla società affittuaria, il loro credito ammonta ad € 43.513,52, importo per il quale è stata prodotta una dichiarazione delle società \* e \* con la quale le stesse si sono accollate il relativo pagamento con effetto liberatorio Part rispetto a 3 -in secondo luogo, subentro di \* ei contratti di locazione finanziaria con tutte le società di leasing proprietarie di beni mobili strumentali, che fanno parte del complesso di beni mobili organizzato in azienda (subentro subordinato alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo). Secondo la proposta originaria l'atto di subentro nei contratti di locazione finanziaria avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo.

Come precisato dal commissario giudiziale nel parere ex art. 48, comma 2, CCII, e nelle due successive integrazioni, tale obbligazione di \* on risulta ad oggi adempiuta. In particolare l'obbligo di subentro si riferisce ai seguenti contratti:

- a) \* - contratto di locazione finanziaria n. 2179970049 - consegnato in data 01 febbraio 2018 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 185.300,00, riscatto € 1.853,00;
- b) \* - contratto di locazione finanziaria n. 1140272/1 - consegnato in data 01 dicembre 2019 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 144.025,00, riscatto € 1.440,00;
- c) \* - contratto di locazione finanziaria n. 1140249/1 - consegnato in data 01 luglio 2019 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 104.400,00, riscatto € 1.044,00;
- d) \* - contratto di locazione finanziaria n. 1140267/1 - consegnato in data 01 settembre 2019 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 57.500,00, riscatto € 575,00;
- e) \* - contratto di locazione finanziaria n. 1140273/1 - consegnato in data 01 settembre 2019 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 65.100,00, riscatto € 651,00;
- f) \* - contratto di locazione finanziaria n. 1140263/1 - consegnato in data 01 luglio 2019 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 50.000,00, riscatto € 500,00;
- g) \* - contratto di locazione finanziaria n. 1001928 - consegnato in data 04 aprile 2019 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 34.770,00, riscatto € 285,00;
- h) \* - contratto di locazione finanziaria n. 13039007-001-STD - consegnato in data 02 dicembre 2019 per la durata di 60 mesi, valore finanziato € 104.400,00, riscatto € 530,00.

Alla data odierna l'affittuaria non è subentrata in nessuno dei contratti di locazione finanziaria.

Inoltre stante il mancato pagamento dei canoni con comunicazione del 18 marzo 2024 la società \* ha comunicato la risoluzione dei contratti sub b), c), d) e) ed f), intimando al contempo la restituzione dei beni e quantificando l'importo dei canoni maturati successivamente alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, in circa €

103.000,00 oltre IVA; tale credito rappresenta un sopraggiunto onere prededucibile per la procedura.

Il mancato pagamento dei canoni perdura ad oggi con riferimento ai contratti stipulati con \* ed a quello con \* mentre sono stati pagati i canoni maturati a decorrere dalla data di stipula del contratto di affitto d'azienda relativamente ai contratti sub g) e h).

Alla luce di quanto sopra, il debito prededucibile maturato a carico della procedura risulta consistente.

Tuttavia per tale debito la società affittuaria \* come da dichiarazione allegata alla memoria del 03 giugno 2024, si è impegnata a provvedere al pagamento di quanto sarà accertato come dovuto ad \* dalla ricorrente. Anche in questo caso, \* ha garantito il pagamento dell'importo dovuto dalla \* con obbligazione solidale e con effetto \* liberatorio rispetto a 3 -in terzo luogo, acquisto da parte di \* del magazzino oggetto del contratto estimatorio. Anche in questo caso, secondo la proposta originaria, l'acquisto avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato.

Come precisato dal commissario giudiziale nel parere ex art. 48, comma 2, CCII, e nelle due successive integrazioni, anche tale obbligazione di \* non risulta ad oggi completamente adempiuta.

Il magazzino estimatorio è stato stimato in misura pari ad € 178.657,00 ma, ad oggi, i prelievi estimatori ammontano a soli € 41.570,00 oltre IVA.

In una memoria integrativa depositata il 3 giugno la ricorrente ha precisato che l'affittuaria provvederà a sostituire al pagamento "entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo sebbene subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo" una garanzia fidejussoria e, in tal senso, ha riferito che è stata raccolta la disponibilità di \* l rilascio della stessa come da bozza che è stata allegata.

-in quarto luogo, acquisto da parte di \* del magazzino non oggetto di contratto estimatorio.

Tale obbligazione, seppure in ritardo, risulta ad oggi adempiuta.

Le obbligazioni assunte da \* sono state garantite anche da \* Il commissario giudiziale sempre nel parere di cui all'art. 48, comma 2, CCII e nelle successive due integrazioni, ha poi evidenziato un parziale inadempimento dell'affittuaria nel pagamento del canone di affitto d'azienda. \* infatti, finora ha quasi sempre compensato le fatture ricevute per l'affitto d'azienda (€ 17.000/mese oltre IVA) con i pagamenti effettuati a favore dei dipendenti.

Alla data dell'ultima integrazione del commissario (12.09.2024) la differenza fra le suddette poste faceva emergere un credito a favore della procedura di € 139.180,00.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Il presente concordato va qualificato come in continuità indiretta, poiché il piano prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di contratto di affitto d'azienda.



Nella fattispecie “l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore” consiste nei pagamenti delle percentuali dei loro crediti come sopra precisati.

Quanto alle verifiche che il tribunale deve compiere ai fini dell'omologazione ai sensi dell'art. 112 CCII, va osservato che:

a) la procedura si è regolarmente svolta;

b) l'esito della votazione è stato il seguente:

Le classi 1, 2, 3 e 4 non sono state ammesse al voto poiché i creditori ivi compresi sono soddisfatti integralmente in denaro nei termini di cui all'art. 109, comma 5, CCII. Le classi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono state ammesse al voto e hanno votato come segue:

Classe 5: creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. “Sostegni” 73/2021), privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art. 8-bis co. 3 L. 33/2015:

Voti favorevoli per € 1.174.801,08 corrispondenti al 87,75%  
Voti contrari per € 0 corrispondenti allo 0%  
Voti non espressi per € 163.958,62 corrispondenti al 12,25%  
Classe 6: creditori \* ed \* per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c.:  
Voti favorevoli per € 0 corrispondenti allo 0%  
Voti contrari per € 40.706,01 corrispondenti al 91,67%  
Voti non espressi per € 3.700,32 corrispondenti al 8,33% \*  
Classe 7: creditori per tributi Irpef, IVA, ed altro ex art. 2752 co. 1 e 3 e 2758 co. 1 c.c. e - \* , nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/99 - \*:  
Voti favorevoli per € 0 corrispondenti allo 0%  
Voti contrari per € 1.015.713,87 corrispondenti al 100,00%  
Voti non espressi per € 0 corrispondenti allo 0%  
Classe 8: creditore \* per crediti derivanti dagli atti di recupero relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione degli anni 2018-2019-2020-2022:  
Voti favorevoli per € 0 corrispondenti allo 0%  
Voti contrari per € 925.163,96 corrispondenti al 100,00%  
Voti non espressi per € 0 corrispondenti allo 0%  
Classe 9: creditori fornitori e diversi chirografari:  
Voti favorevoli per € 234.712,53 corrispondenti al 8,53%;  
Voti contrari per € 1.962.430,37 corrispondenti al 71,33%  
Voti non espressi per € 554.007,12 corrispondenti al 20,14%  
Classe 10: creditori chirografari bancari assistiti da garanzia rilasciata da terzi, ai sensi dell'art. 85 co. 2 CCII:  
Voti favorevoli per € 393.203,37 corrispondenti al 53,33%  
Voti contrari per € 193.160,10 corrispondenti al 26,20%  
Voti non espressi per € 150.966,24 corrispondenti al 20,47%  
Classe 11: creditori chirografari bancari non assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi:  
Voti favorevoli per € 44.323,37 corrispondenti al 56,61%  
Voti contrari per € 0 corrispondenti allo 0%  
Voti non espressi per € 33.970,32 corrispondenti al 43,39%.

c) non sono mutate le condizioni di ammissibilità della proposta già valutate in sede di apertura con il decreto di cui all'art. 47 CCII ove il tribunale ha ritenuto la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori come prevista e alla conservazione dei valori aziendali.

Il concordato realizza il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca di

cui la proposta prevede il soddisfacimento non integrale sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.

Il commissario nella propria relazione ex art. 105 CCII, così come in quelle di cui all'art. 107 CCII, ha confermato tali valutazioni e ha ritenuto il piano realizzabile, precisando anche, poiché alcuni assets verranno incassati direttamente da \* che l'apporto di finanza esterna si rivela addirittura esuberante e che l'afflusso di liquidità nei tempi proposti consentirà di rispettare le date previste per dar corso ai vari riparti.

Secondo le valutazioni del commissario, che ridimensionano lievemente quelle della ricorrente, gli importi non ricavabili in ipotesi di liquidazione giudiziale ammontano ad € 1.018.125,00, e derivano oltre che dal mancato afflusso della finanza esterna, dal minor realizzo dalla vendita atomistica degli assets aziendali (avviamento, impianti, macchinari e attrezzature e rimanenze residue).

Non sono state ravvisate dal commissario operazioni che potrebbero essere oggetto di revocatoria nella liquidazione giudiziale e quanto alle azioni di responsabilità, l'ipotesi di liquidazione giudiziale non comporterebbe variazioni di sorta essendo state queste ultime incluse negli assets aziendali della proposta.

I fatti gestionali che potrebbero dar luogo ad un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sono stati descritti dal commissario e dal medesimo ricondotti all'operazione consistente nel pagamento alla controllante \* (detentrica dell'intero capitale sociale di Orga di una somma pari ad € 590.300,00, somma in parte (€ 532.300) riconducibile al rimborso di un finanziamento erogato dalla controllante alla ricorrente per l'acquisto dell'immobile e per il residuo a versamenti di cui non è chiara la causa.

Anche relativamente alla posizione dei componenti il collegio sindacale, rimasto in carica per un solo triennio e cioè per i bilanci 2019, 2020 e 2021, il commissario evidenzia alcuni profili di censura:

benché il rimborso alla controllante del sopra richiamato finanziamento si sia interrotto grazie al loro intervento, a far data dal marzo 2020, le relative poste creditizie nei confronti della controllante non sono mai state svalutate nei bilanci; inoltre vi è il dubbio che la pesante svalutazione delle rimanenze operata nel 2022 dovesse essere anticipata, con la conseguenza che il patrimonio netto sarebbe risultato negativo fin dagli esercizi precedenti con tutto ciò che ne deriva.

Tuttavia, come sopra anticipato, l'ipotesi di liquidazione giudiziale non comporterebbe variazioni di sorta dal momento che nella proposta è stata appostata una somma per il recupero dei danni subiti dalla società per atti di c.d. mala gestio commessi dagli amministratori e per comportamenti omissivi del collegio sindacale. Tale somma è stata quantificata dalla società in € 150.000 e ricalcolata dal commissario in € 172.100, pari alle somme restituite alla controllante successivamente alla delibera del 20 febbraio 2019 con la quale il finanziamento di quest'ultima era stato trasformato in versamento in conto futuro aumento di capitale (€

114.100,00) cui vanno aggiunti le ulteriori somme di € 58.000,00 elargite alla controllante senza causa.

Il commissario ha inoltre accertato che gli amministratori dispongono di un patrimonio modesto che non consentirebbe fornire sufficiente garanzia patrimoniale al credito risarcitorio.

Nel parere ex art. 48, comma 2, CCII, il commissario ha ribadito che gli interessi dei creditori risultano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, considerata altresì la maggiore celerità con cui gli stessi potrebbero soddisfare le proprie ragioni di credito. Altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato dal fatto che, in virtù della continuazione seppur indiretta dell'attività, viene preservato il valore dell'azienda con conseguente mantenimento della forza lavoro.

In tale parere ha confermato altresì:

che la prosecuzione dell'attività aziendale prevista è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non soddisfatti integralmente, vengono comunque soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;

che le condizioni previste dall'art. 88, comma 1, CCII sono soddisfatte;

che le condizioni previste dall'art. 109, comma 5, CCII sono soddisfatte.

Come già sopra riferito, successivamente alla votazione dei creditori, sono emerse alcune criticità circa la mancata esecuzione di adempimenti che secondo la proposta avrebbero dovuto essere realizzati prima dell'omologa (20 giorni prima dell'udienza fissata a tale scopo) e che invece non sono stati pienamente attuati o lo sono stati in modalità diversa.

Per tale ragione il tribunale, sulla base di quanto previsto dall'art. 110, comma 3, CCII, ha disposto la comunicazione delle nuove condizioni proposte ai creditori, al fine di consentire loro di costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il voto.

Nessuno dei creditori ha modificato il voto.

d)le classi risultano formate in modo corretto: trattandosi di concordato in continuità, ove la suddivisione dei creditori in classi ai sensi dell'art. 85, c. 3, CCII, è obbligatoria, la proposta in oggetto prevede la suddivisione in classi dei creditori muniti di diritto di prelazione interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, c. 5, nonché delle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non superano almeno due dei requisiti di cui all'art. 85, comma 3, CCII. Ugualmente sono inseriti in apposita classe i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non è previsto l'integrale pagamento, i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Non vi sono creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro.

e)è prevista la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

f)il piano non risulta privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza come già precisato sopra.

Non avendo votato favorevolmente tutte le classi e dovendosi, come richiesto dal debitore, procedere alla verifica anche delle condizioni di cui all'art. 112, c. 2, CCII, si osserva altresì, come anche ritenuto dal commissario nel parere ex art. 48, che:

a)il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b)il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando che i creditori assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. sono soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione;

nella fattispecie, le classi dissenzienti sono le seguenti:

- classe 6, che accoglie i creditori \* ed \* per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 codice civile, per un importo di € 44.406,33, che vengono degradati in chirografo e soddisfatti con la finanza aggiuntiva e che ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore con una soddisfazione pari al 20,10%;

- classe 7, che accoglie i creditori per tributi IRPEF, IVA, IRES ed altro ex art. 2752 co. 1 e co. 3 e 2758 co. 1 e - \* , nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs 112/99 - \*; crediti dell'amministrazione finanziaria degradati in chirografo o naturalmente chirografari, per un importo di € 1.015.713,87, che vengono soddisfatti con la finanza aggiuntiva e ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore con una soddisfazione del 20,00%;

- classe 8, che accoglie il creditore \* per crediti derivanti dagli atti di recupero relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione degli anni 2018-2019-2020- 2022; crediti dell'amministrazione finanziaria degradati in chirografo o naturalmente chirografari, per un importo di € 925.163,96, che vengono soddisfatti con la finanza aggiuntiva e ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore con una soddisfazione del 10,10%;

-classe 9, che accoglie i creditori fornitori chirografari e diversi chirografari per un importo di € 2.751.150,02, che vengono soddisfatti con la finanza aggiuntiva e ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore con una soddisfazione del 10%.

Risulta quindi integrato il requisito che “i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”.

c)nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione:

la maggioranza delle classi si raggiunge applicando il disposto dell'art. 88, comma 4, come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, applicabile anche alle procedure pendenti ai sensi dell'art. 56, secondo cui nel concordato in continuità aziendale "il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1";

come già precisato le classi costituite da tali creditori, e cioè la classe 6 ( \* e \* ), la classe 7 ( \* e \* ) e la classe 8 ( \* ), hanno espresso voto contrario o non hanno espresso alcun voto;

tuttavia il soddisfacimento loro riservato dalla proposta di concordato non è deteriore (anzi ben migliore) di quello che i medesimi creditori potrebbero ricevere nella liquidazione giudiziale, ove, in assenza della finanza aggiuntiva apportata dal garante assunto, \* , non riceverebbero alcuna soddisfazione;

inoltre la loro adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), come ugualmente la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo dette classi:

su 7 classi votanti, hanno votato favorevolmente 3 classi, pertanto, l'adesione delle classi 6, 7 e 8 è sia determinante per raggiungere la maggioranza (ne basterebbe una) sia la maggioranza è raggiunta escludendo dal computo dette classi (votanti 4 classi, classi favorevoli 3);

ne consegue che ricorre la prima condizione di cui alla prima parte della lett. d), comma 2, art. 112 CCII e cioè che la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi;

ma ricorre anche la seconda condizione, di cui a tale prima parte, e cioè che una delle classi che concorrono a formare la maggioranza sia composta da creditori titolari di diritti di prelazione: ha infatti votato favorevolmente la classe 5, composta dai creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021), privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art. 8-bis co. 3 L. 33/2015.

La verifica delle condizioni per l'omologazione previste dall'art. 112, commi 1 e 2, CCII, può quindi ritenersi conclusa positivamente.

Quanto all'opposizione proposta, i motivi posti a suo fondamento -mancato riconoscimento del privilegio artigiano al credito dell'opponente- non incidono sulla valutazione che il tribunale deve svolgere in sede di omologazione, valutazione da cui esula l'accertamento dell'ammontare e della natura dei crediti. In ogni caso qualora l'opponente dimostri di avere diritto al predetto privilegio, la società si è dimostrata disponibile, avendone le risorse, a soddisfare il credito

integralmente come per gli altri creditori muniti di privilegio artigiano appartenenti alla classe 4.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Trattandosi di concordato in continuità, seppure indiretta, non viene nominato un liquidatore: l'esecuzione del piano è quindi affidata all'imprenditore sotto il controllo del commissario giudiziale.

Il piano prevede il trasferimento di tutte attività al garante assuntore. Non è precisato quando ciò debba avvenire e tenuto conto che l'accollo del mutuo ipotecario che grava sull'immobile (il bene di maggior valore) deve essere ancora perfezionato, pare evidente che il trasferimento dell'attivo non possa avvenire contestualmente all'omologa e che debba essere rinviato ad atti attuativi nella fase esecutiva.

Tali atti dovranno essere compiuti sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato, previa verifica da parte dei medesimi della loro conformità al piano e del completo adempimento da parte del garante assuntore degli obblighi assunti.

#### PQM

Visti gli artt. 48 e 112 CCII,

#### OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società \* con sede in \*,

#### CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del dott. \* con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato.

Il commissario dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Il commissario ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, c. 1 CCII, redigerà un rapporto informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9, e lo trasmetterà ai creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto informativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili saranno depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il

compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento di tali atti.

Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Firenze, 16.10.2024

La Presidente est. dott. Maria Novella Legnaioli

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2024